

IL TRIBUNALE DI RAGUSA

Sez. FALLIMENTARE

R.G. C.P. 3/2016

N. 10051/2017 Rep.
N. 867/2017 Proved.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con la presenza dei magistrati

dott. Salvatore Barracca	Presidente
dott.ssa Rosanna Scollo	Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 3/16, tra:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa –
giusta procura a margine all'atto di costituzione – dall'Avv. Giovanni Giurdanella, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Modica via Variante SS 115 n. 1/B – proponente
ed

il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo, avv. Gaspare Abbate;

Ritenuto in fatto.

Che con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ai sensi
dell'art.161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare la proposta ai creditori, il piano concordatario
e gli ulteriori documenti di cui all'art.161, comma 2 e 3 l.f. entro il termine concesso dal Giudice.
visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo contenente la proposta, il piano
concordatario depositato in data 3.9.2016 e i documenti allegati;

rilevato che il piano si propone, attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa mediante
cessione a terzi dell'azienda e la liquidazione dei cespiti immobiliari della proponente e del socio

[REDACTED] la suddivisione dei creditori in classi :

- Pagamento integrale in prededuzione delle spese di procedura, delle spese tecnico – legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato pari a complessivi € 93.986,76;
- Classe 1: Pagamento integrale ovvero nei limiti del valore di realizzo degli immobili sui quali cade il privilegio dei debiti assistiti da ipoteca (€ 701.438,94);

- Classe 2 ;pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio speciale (totale euro 672.593,38, comprensivo degli interessi) dopo la vendita dell'immobile mediante predisposizione di apposito piano di riparto e , in caso di relativa insufficienza, con la vendita dell'azienda, in rate trimestrali a carico della cessionaria, con decorrenza 30 giorni dall'omologa e fino al soddisfo;
- Classe 3: pagamento parziale dei creditori chirografari (totale euro 911.658,65) al 40% mediante predisposizione di apposito piano di riparto, nonché, per ciò che concerne il ricavato della vendita dell'azienda, in rate trimestrali a carico della cessionaria, con decorrenza 30 giorni dall'omologa e per i 5 anni successivi, secondo le risorse finanziarie nel tempo disponibili;
- Classe 4: nessun pagamento dei creditori postergati (euro 1.054.629,38) attesa la rinuncia irrevocabile in atti

Con decreto in data 19.9.2016, questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società proponente e ha dato le ulteriori disposizioni di cui all'art. 163 l. fall.

Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 l. fall., l'adunanza dei creditori si è tenuta in data 2.2.2017 e il commissario giudiziale ha depositato, in data 18.5.2017, la comunicazione relativa all'esito delle operazioni di voto.

Con decreto collegiale è stata fissata l'udienza del 13.7.2017 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio. Il decreto è stato, a cura della cancelleria, comunicato al pubblico ministero e pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall.; a cura della società debitrice, notificato al commissario giudiziale.

Nessuno dei creditori né alcun altro interessato ha proposto opposizione.

Il pubblico ministero non è intervenuto.

All'udienza in camera di consiglio del 13.7.2017, sono comparsi la società proponente, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, e il commissario giudiziale, il quale si è riportato al suo parere. Il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito della relazione ex art. 180, 2° comma l. fall., vista l'integrazione del prospetto relativo all'esito dell'adunanza dei creditori, preso atto dell'esito positivo della stessa, si è riservato la decisione.

Considerato in diritto.

Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Col decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.: in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

Conteggiati i voti espressi nell'adunanza e quelli pervenuti nei venti giorni successivi, dal verbale risulta che hanno votato a favore la maggioranza dei creditori per ciascuna classe e segnatamente:

I Classe (creditori privilegiati per la parte relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, maturati dalla data di omologa fino al pagamento) di € 20.718,02: votazione per € 20.718,02;

II Classe (creditori chirografari) di € 449.510,15: votazione per € 449.510,15;

III Classe (creditori postergati) di € 528.379,31: votazione per € 528.379,31

Visti i chiarimenti del commissario depositati in data 14.7.2017;

ritenute raggiunte le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione della proposta concordataria, come risulta dalla relazione depositata dal commissario in aTTI.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, il concordato deve pertanto essere omologato.

Poiché il concordato consiste nella liquidazione dei beni, occorre nominare un liquidatore che può essere nominato nella persona indicata dalla proponente, dott. Emanuel Cannizzaro, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Ragusa.

Va inoltre costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e determinare le altre modalità della liquidazione, ai sensi dell'art. 182 l. fall. e vanno determinate le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.;

NOMINA

liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato il dott. Emanuel Cannizzaro

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

- Banco di Sicilia;
- Gianni Motors s.r.l.;

- [REDACTED]

STABILISCE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell'adempimento:

1. Il liquidatore presenterà, entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione (contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di espletamento delle operazioni liquidatorie), depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.

2. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologazione e rispondente agli interessi dei creditori.

3. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare, ed all'esito richiederà l'autorizzazione al G.D. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente visti dal commissario giudiziale.

4. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

5. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

6. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla

gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

9. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Ragusa, settembre 2017

Il Presidente



Il giudice relatore-estensore



TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria

Oggi 22 SET, 2017

Il Funzionario Giudiziario

Valerio Ventura
